

Le bollette "pazze" non sono da pagare se il contatore è stato sostituito senza avvisare l'utente

Data: Invalid Date | Autore: Elisa Signoretti



ANCONA, 29 APRILE 2014 - Maxi bolletta addio. Il cittadino che si è visto sostituire il contatore dell'acqua dal fornitore del servizio senza essere avvisato non deve pagare le somme pretese in eccesso perché costituisce condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di somministrazione.

A stabilirlo in un'interessante e motivata decisione, il giudice di pace di Agrigento avvocatessa Marilia Montalbano.

Con la sentenza numero 163/14, è stata accolta la domanda formulata con atto di citazione da un utente che si era visto recapitare una bolletta di quasi 900 euro dopo che gli era stato sostituito il contatore.

Per il magistrato onorario anche se esiste l'autolettura, tale strumento costituisce un mero onere per il cliente del servizio e l'inadempimento dell'utente che non comunica al gestore il consumo effettivo determina solamente la necessità di pagare l'eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.

Ma per il giudice siciliano spetta al fornitore l'obbligo di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare se eventualmente il titolare dell'utenza abbia pagato somme superiori al dovuto. E il vero consumo si può accertare soltanto con la lettura del contatore.

[MORE]

Giova ricordare che in un'ipotesi del tutto analoga è stata la stessa autorità garante per l'energia, all'articolo 11 comma 11.2 della deliberazione 28.12.1999, a stabilire che la sostituzione del contatore può avvenire unicamente con il consenso scritto del cliente, che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

Rileva il giudicante che conformemente all'orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di contratti, il principio di buona fede oggettiva, deve presiedere non soltanto alla fase di esecuzione del contratto stesso, ma anche in quella successiva: la clausola generale di correttezza deve ritenersi operante sia con riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (articolo 1175 Cc), sia con riguardo al complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (articolo 1375 Cc): è dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte in modo da conservare integre le reciproche ragioni, determinando così integralmente il contenuto e gli effetti del contratto.

Pertanto, conclude il giudice, "nella specie, la fatturazione contestata, non può ritenersi certa ed esente da vizi, poiché si fonda sull'irregolare lettura eseguita sul vecchio contatore sostituito, senza il necessario contraddiritorio con l'utente, circostanza questa che ha escluso la necessaria verifica che il nuovo contatore sostituito misurasse "zero" al momento dell'installazione, precludendo la possibilità all'odierno attore di comunicare una diversa lettura in caso di contestazione".

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", i principi rappresentanti in sentenza, tutti condivisibili, sono nei fatti applicabili in tutte quelle migliaia di casi analoghi che si verificano sul territorio nazionale e che riguardano le bollette "pazze" relative ad utenze, come quelle di acqua, luce, gas, telefono e corrente elettrica.

(Notizia segnalata da Giovanni D'Agata)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/le-bollette-pazze-non-sono-da-pagare-se-il-contatore-e-stato-sostituito-senza-avvisare-l-utente/64644>